



**Seilarbeit Schweiz
Travail sur corde Suisse
Lavori su corde Svizzera
Lavor cun corda Svizra**

STATUTO

A. Nome, sede, scopo

Art. 1 Nome

Con il nome

- Seilarbeit Schweiz
- Travail sur corde Suisse
- Lavori su corde Svizzera
- Lavor cun corda Svizra

è in essere un'associazione - di seguito denominata Federazione- ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

La sede della Federazione è presso il Presidente.

Art. 3 Scopo

Lo scopo della Federazione è quello di tutelare, sostenere e promuovere gli interessi comuni delle imprese nel campo dei lavori su corde ai sensi dell'art. 82 dell'Ordinanza federale sull'edilizia (BauAV). A tal fine, rappresenta i datori di lavoro nei confronti dei membri, delle autorità e di altre organizzazioni in patria e all'estero.

La Federazione si propone di collaborare con altre organizzazioni con interessi simili.

L'associazione non persegue i propri interessi economici.

B. Iscrizione

Art. 4 Ammissione

membri ordinari

Possono essere ammesse alla Federazione tutte le persone fisiche o giuridiche che eseguono lavori su corde in Svizzera ai sensi dell'art. 82 dell'Ordinanza federale sull'edilizia (BauAV) o lavori simili.

Membri straordinari

Le persone fisiche o giuridiche che desiderano sostenere lo scopo della Federazione, ma non sono attive nei settori di lavoro sopra menzionati, possono aderire alla Federazione come membri straordinari in qualsiasi momento.

Art. 5 Dimissioni

Un membro può dimettersi dalla Federazione al termine di un anno civile con un preavviso di sei mesi.

Art. 6 Esclusione

Un membro può essere escluso dalla Federazione in qualsiasi momento.

C. Organizzazione

Art. 7 Organi

Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea generale
- Il CdA
- la Direzione
- i revisori

Art. 8 Assemblea generale

L'Assemblea generale è convocata con almeno 30 giorni di anticipo mediante comunicazione scritta ai membri. L'Assemblea generale ha i seguenti poteri:

- elezione del Presidente
- elezione degli altri membri del CdA
- elezione dei revisori
- approvazione del rapporto annuale
- approvazione del bilancio d'esercizio
- approvazione del rapporto di revisione
- scarico agli organi
- determinazione delle quote associative
- determinazione dei contributi di formazione per i centri di formazione
- determinazione dei diritti di voto
- esclusione dei membri

Art. 9 CdA

Il CdA è composto dal Presidente e da altri 2 o 4 membri. Viene convocato tutte le volte che gli affari lo richiedono. Il CdA delibera su tutte le questioni non espressamente riservate agli altri organi della Federazione, in particolare:

- nomina dei membri della Direzione
- ammissione dei membri
- coinvolgimento di membri associati per compiti specifici e temporanei
- approvazione del bilancio

Il mandato dei membri del CdA è di 2 anni; sono ammesse le rielezioni.

Art. 10 Direzione

La Direzione adempie a tutti i compiti del capitolato d'onori redatto dal CdA. Partecipa alle trattative del CdA con funzioni consultive.

Art. 11 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è composto da due revisori e da un sostituto, che non devono essere membri del CdA. Il loro mandato è di 2 anni; è consentita la rielezione.

Una società fiduciaria o di revisione può essere nominata revisore dei conti.

Al termine di ogni esercizio finanziario, i revisori dei conti esaminano i conti e riferiscono in merito all'Assemblea generale e presentano una proposta.

D. Risorse

Art. 12 Principio

Le risorse finanziarie per il raggiungimento dello scopo della Federazione sono raccolte attraverso le quote associative, i contributi di formazione per i centri di formazione, altre entrate e qualsiasi altra sovvenzione.

Art. 13 Quota associativa

Le quote associative sono stabilite annualmente dall'Assemblea generale su proposta del CdA.

E. Disposizioni finali

Art. 14 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario è l'anno solare.

Art. 15 Responsabilità

Per le passività la Federazione è responsabile solo con il suo patrimonio. Non vi è alcuna responsabilità o obbligo da parte dei membri di versare contributi aggiuntivi.

Art. 16 Autorità di firma

La firma giuridicamente vincolante è apposta collettivamente dal Presidente e da un membro del CdA.

Art. 17 Esercizio del diritto di voto

Tutti i membri presenti hanno diritto di voto. Inoltre, i membri possono essere rappresentati da un altro membro mediante procura scritta.

Art. 18 Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie richiedono la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati in un'Assemblea generale. In caso di modifiche dello Statuto, una proposta deve essere allegata all'invito all'Assemblea generale corrispondente.

Art. 19 Scioglimento

La decisione di sciogliere la Federazione richiede la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati all'Assemblea generale. Se viene deciso lo scioglimento, il CdA deve nominare i liquidatori e decidere l'utilizzo dei beni dell'associazione eventualmente esistenti. Un riassunto delle motivazioni della decisione deve essere allegato all'invito all'Assemblea generale corrispondente.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea generale del 14.3.2020 a Rebeuvelier. Entra in vigore immediatamente.